



CITTÀ  
DI ANDRIA

COPIA

Provincia di BARLETTA – ANDRIA – TRANI  
Piazza Umberto I  
CF: 81001210723 – P.IVA: 009567707211  
Tel. 0883/290111 – Fax 0883/290225

## Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 14

**OGGETTO:** Addizionale comunale IRPEF – Anno 2017. Provvedimenti.

L'anno duemila **DICIASSETTE** il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **19,08**, in Andria, nella Sala Consiliare, si è riunito, previo invito notificato ad ogni componente, il Consiglio Comunale in adunanza ordinaria.

**Alle ore 21,19**, Alla trattazione del presente argomento risultano presenti ed assenti i Consiglieri, come dall'elenco che segue:

			Presente/Assente					Presente/Assente	
1	GIORGINO	Nicola	<b>1</b>		18	VITANOSTRA	Salvatore	<b>16</b>	
2	di PILATO	Pasqua	<b>2</b>		19	BRUNO (Prog And)	Giovanna	<b>17</b>	
3	FARAONE	Addolorata		<b>1</b>	20	MICCOLI	Sabino	<b>18</b>	
4	CORATELLA	Vincenzo	<b>3</b>		21	ZINNI	Michele	<b>19</b>	
5	LOCONTE	Donatello		<b>2</b>	22	FALCETTA	Davide	<b>20</b>	
6	DI PILATO	Pietro	<b>4</b>		23	CHIEPPA	Giuseppe	<b>21</b>	
7	FISFOLA	Marcello	<b>5</b>		24	MERAFINA	Maddalena	<b>22</b>	
8	MISCIOSCIA	Benedetto	<b>6</b>		25	DI BARI	Daniela	<b>23</b>	
9	MARMO	Nicola	<b>7</b>		26	DI VINCENZO	Marco Pantaleo	<b>24</b>	
10	FUCCI	Saverio	<b>8</b>		27	LORUSSO	Gennaro Savino	<b>25</b>	
11	D'AVANZO	Micaela	<b>9</b>		28	MAGLIANO	Francesca	<b>26</b>	
12	MARCHIO-ROSSI	Lorenzo	<b>10</b>		29	ALITA	Stefania	<b>27</b>	
13	BRUNO (CoR)	Giovanna	<b>11</b>		30	SGARAMELLA	Antonio	<b>28</b>	
14	LULLO	Francesco	<b>12</b>		31	LEONETTI	Savina		<b>3</b>
15	POLLICE	Francesco	<b>13</b>		32	CORATELLA	Michele	<b>29</b>	
16	VURCHIO	Giovanni	<b>14</b>		33	FORTUNATO	Sabino	<b>30</b>	
17	DI NOIA	Luigi	<b>15</b>						

Presiede l'Avv. Pasqua di PILATO in qualità di Presidente del C.C..

Partecipa il Segretario Generale dr. Giuseppe BORGIA che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La Presidente invita i Consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto:

La seduta è pubblica.

- Sono presenti gli Assessori Comunali: Avv. Luigi DEL GIUDICE, Dr. Gianluca GRUMO, Rag. Giuseppe RAIMONDI, avv. Michele LOPETUSO, Rosangela arch. LAERA, SIG. Antonio SGARAMELLA, avv. Paola ALBO e Agnese Filomena BONOMO.
- Sono presenti, altresì, il dott. Diego MAZZOTTA (Dirigente Finanziario, sig.ra Rosa DE BLASIIS (Funzionario Responsabile Tributi) e avv. Giuseppe DE CANDIA (Resp. Advocatura comunale)

---

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, prosegue nei lavori odierni passando ad introdurre la discussione sull'argomento iscritto al punto nr. 8 dell'O.d.g., come da convocazione N.0025577/2017 del 24/03/2017, relativo a: **"Addizionale comunale IRPEF – Anno 2017. Provvedimenti."**

Ottiene la parola il Sindaco avv. Nicola GIORGINO per la relazione sul proposto provvedimento.

Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO, accertato che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta deliberativa, che registra l'approvazione a maggioranza, con **nr. 21 voti favorevoli** (Giorgino, Di Pilato, Fisfola, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'Avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita, SgarameLLa), **n. 9 voti contrari** (Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato) accertati per alzata di mano;

Quinid, pone in votazione la immediata eseguibilità del provvedimento.

L'esito di tale ultima votazione registra l'approvazione a maggioranza, con **nr. 21 voti favorevoli** (Giorgino, Di Pilato, Fisfola, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'Avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita, SgarameLLa), **n. 9 voti contrari** (Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato) accertati per alzata di mano

La relazione è da allegarsi a parte.

---

**Per l'effetto:**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
  - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

**VISTO** che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;

- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 è stato differito al 31.03.2017, così come stabilito dall'art. 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30.12.2016 (G.U. n. 304 del 30.12.2016) cosiddetto "*Decreto Milleproroghe*", convertito, con modificazioni, in Legge n. 19 del 27.02.2017;

**RICHIAMATI**, pertanto:

- il comma 30, dell'art. 77 *bis* della Legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione, con modifiche, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, che così recita "*Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani*";
- nonché, il comma 123 dell'art. 1 della Legge n. 220/2010, che così recita "*Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani*";
- l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come convertito in Legge n. 148/2011 che prevede:
  - che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
  - che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate e quindi ciascun ente è libero di applicare per l'anno 2012 l'aliquota nel rispetto del valore massimo fissato dalla normativa vigente nello 0,8%;
  - che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come convertito dalla legge 148/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

**VISTO** l'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*;

**RITENUTO**, quindi, di dover comunque confermare per il periodo di imposta 2017 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% così come definita, prima con la Deliberazione Consiliare n. 54 del 30 settembre 2014, con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 31 agosto 2015 e poi con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 29 aprile 2016, e confermare la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00 in riferimento al reddito ai fini del calcolo dell'addizionale comunale all'IRPEF, come stabilito all'art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 27.03.2007.

**VISTI** i pareri favorevoli tecnico e contabile, espressi dal Dirigente del Settore 6° “Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie – Risorse Umane”;

**VISTO** i pareri favorevoli espressi dalla 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, rispettivamente, nelle sedute del 17/03/2017 e 23/03/2017;

**A maggioranza, con con nr. 21 voti favorevoli** (Giorgino, Di Pilato, Fisfola, Miscioscia, Marmo, Fucci, D'Avanzo, Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita, Sgaramella) **e n. 9 voti contrari** (Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato), espressi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. di confermare per il periodo d'imposta 2017 l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%, così come stabilito nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 30.09.2014, n. 30 del 31.08.2015 e n. 16 del 29.04.2016, richiamate in narrativa;
1. di confermare per il periodo d'imposta 2017 la fascia di esenzione pari ad euro 7.500,00;
2. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017;

3. di disporre, a cura del Servizio Tributi, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

**A maggioranza con nr. 21 voti favorevoli** (*Giorgino, Di Pilato, Fisfola, Miscioscia, Marmo, Fucci, D' , Bruno G. (Cor), Lullo, Pollice, Di Noia, Miccoli, Zinni, Falcetta, Chieppa, Merafina, Di Vincenzo, Lorusso, Magliano, Alita, Sgaramella*), **n. 9 voti contrari** (*Coratella V. Di Pilato, Marchio Rossi, Vurchio, Vitanostra, Bruno G. (Prog. Andria), Di Bari, Coratella M. e Fortunato*), espressi per alzata di mano, con separata votazione;

## DELIBERA

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

=====

**Il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Pasqua di PILATO prosegue i lavori consiliari odierni passando ad introdurre l'argomento iscritto al punto 9) dell'O.d.G. , come da convocazione prot. n. N.0025577/2017 del 24/03/2017.**

=====

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Avv. Pasqua di PILATO

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott. Giuseppe BORGIA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Prot. n° \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e della L. n. 69 del 18.06.2009.

Dalla Residenza Municipale, li 06 APR. 2017

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dr. Giuseppe BORGIA

